

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.141

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (141)

*(articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, e articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 7 gennaio 2020*

---

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
MODIFICHE AL D.P.R 19 SETTEMBRE 2000, N. 358, IN MATERIA DI SPORTELLO  
TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA**

**Il Presidente della Repubblica**

**VISTO** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

**VISTA** la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale", e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTA** la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

**ACQUISITO** il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 20 febbraio 2019;

**ACQUISITO** il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso, in data 14 marzo 2019;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

**ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;



## EMANA

### il seguente regolamento:

#### Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358)

1. Al fine di coordinare la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Ai fini del presente regolamento si intende per:  
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
c) UMC: gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;  
d) A.C.I.: l'Automobile club d'Italia;  
e) P.R.A.: il pubblico registro automobilistico;  
f) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;  
g) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.";
- b) all'articolo 2:  
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.";  
2) al comma 2, le parole "gli uffici provinciali della motorizzazione" sono sostituite dalla seguente: "UMC";  
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3 Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.";  
4) al comma 4, le parole "lo sportello" sono sostituite dalle seguenti: "lo STA";  
5) al comma 5, le parole "gli sportelli" sono sostituite dalle seguenti: "gli STA";
- c) all'articolo 3:  
1) al comma 1, la parola "sportello" è sostituita dalla seguente: "STA" e le parole "delle etichette autoadesive" e "e dall'A.C.I." sono soppresse;  
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1.";
- d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 4

(Procedure ed adempimenti per il funzionamento dello STA)



1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:

a) immatricolazione, reimmatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;

b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);

c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;

d) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Gli sportelli operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'UMC consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.

4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l'identità del richiedente e, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, se dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentata, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe nonché di ogni altro importo dovuto, o dal loro contestuale versamento, non sono prese in considerazione.

5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel pubblico registro automobilistico, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del P.R.A., consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo sportello.

6. Gli uffici del PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.”;

e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

(Fascicolo digitale)

1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli uffici del PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.

2. Per le formalità relative alle operazioni di cessazione della circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione, gli STA procedono alla formazione di un fascicolo digitale ai sensi del comma 1 e provvedono alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe.”;



f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*"Art. 5*

*(Trasmissione del fascicolo digitale)*

1. *Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.*
2. *Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.*
3. *La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e dall'esame dell'istanza e della documentazione, da parte del competente UMC e del competente ufficio provinciale dell'ACI, le stesse risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e sono state correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui al comma 2.";*

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

*"Art. 5-bis*

*(Trattamento dei dati personali)*

1. *Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.";*

h) all'articolo 6:

1) al comma 1:

- 1.1) *al primo capoverso, le parole "l'ufficio provinciale della motorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'UMC, anche su comunicazione dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.";*
- 1.2) *all'ultimo capoverso, le parole "l'ufficio provinciale della motorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'UMC" e le parole "e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente" sono soppresse;*

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*"1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'ufficio del P.R.A. sospende l'esito positivo della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al comma 1-bis, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto al comma 1-ter."*

*1-ter. Salvo l'ipotesi di sospensione della procedura prevista al comma 1-bis, l'ufficio del P.R.A. ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con*



*contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.”;*

3) al comma 2, le parole “L'ufficio provinciale della motorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L'UMC”;

4) il comma 4 è abrogato;

i) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati;

l) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. I collegamenti telematici, di cui all'articolo 2, sono attivati dall'UMC.”;*

2) il comma 2 è abrogato.

## **Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 3**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

